

PROVVEDIMENTO N. 2530 DEL 3 LUGLIO 2007

Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta - modifiche al Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996, al Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996, al Provvedimento ISVAP n. 1152 del 31 marzo 1999, al Provvedimento ISVAP n. 1153 del 31 marzo 1999, nonché alle Circolari ISVAP n. 358/D del 15 gennaio 1999, n. 474/D del 21 febbraio 2002 e n. 577/D del 30 dicembre 2005.

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996, recante disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996, recante disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 1152 del 31 marzo 1999, con il quale, tra l'altro, sono stati definiti i prospetti delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita da allegare al bilancio di esercizio;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 1153 del 31 marzo 1999, con il quale, tra l'altro, sono stati definiti i prospetti delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita da allegare al bilancio di esercizio;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004, con il quale, tra l'altro, sono stati modificati i prospetti trimestrali delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2372 del 16 settembre 2005, con il quale, tra l'altro, sono stati modificati i prospetti trimestrali delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

VISTA la Circolare ISVAP n. 358/D del 15 gennaio 1999, che definisce, tra l'altro, i tracciati record per la trasmissione informatica dei dati relativi agli attivi a copertura delle riserve tecniche;

VISTA la Circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002, nella parte in cui prevede disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

VISTA la Circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005, concernente le disposizioni in materia di sistema dei controlli interni e gestione dei rischi;

CONSIDERATA la necessità di emanare nuove disposizioni in materia di tipologie di attivi da destinare alla copertura delle riserve tecniche dei rami vita e danni;

Dispone

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Provvedimento si intendono per:

- a) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;
- b) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
- c) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;
- d) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento, mobiliare od immobiliare, in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
- e) "Organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i Fondi comuni di investimento e le Sicav;
- f) "OICR armonizzati": i fondi comuni e le Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611 CEE e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) "OICR aperti non armonizzati": gli OICR diversi da quelli armonizzati;
- h) "fondi immobiliari": i fondi comuni che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) "fondi riservati": i fondi aperti e chiusi la cui partecipazione è riservata ad investitori qualificati ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni;
- j) "fondi speculativi": i fondi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli previsti per i fondi di investimento, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni;
- k) "investitori qualificati": i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l) "organo amministrativo": il Consiglio di amministrazione ovvero, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, il Consiglio di gestione.

Art.2

(Modifiche al Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996)

1. L'articolo 1, comma 1, del Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996 è modificato come segue:

- a) alla categoria A) INVESTIMENTI, dopo la classe "A4.5) Quote di altri fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro" è aggiunta la seguente macroclasse:

"A5) Investimenti alternativi

La macroclasse comprende gli investimenti in azioni o quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, in azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in fondi riservati e speculativi.

Tali OICR, ivi inclusi i fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato ed i fondi riservati e speculativi, sono ammessi se:

- i. di diritto italiano qualora emessi ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- ii. di diritto estero qualora abbiano ottenuto l'autorizzazione alla negoziazione sul mercato italiano da parte di Banca d'Italia;
- iii. di diritto estero e non autorizzati alla commercializzazione in Italia, qualora insediati in Paesi dell'Unione Europea e qualora rispettino comunque le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nel caso di cui al punto iii), l'organo amministrativo, prima di procedere all'iscrizione tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche, individua con apposita delibera l'unità organizzativa deputata a verificare la sussistenza delle condizioni sopraindicate e stabilisce le procedure volte ad accertare la permanenza delle stesse. La delibera è trasmessa all'ISVAP entro 15 giorni dalla relativa adozione e le verifiche effettuate risultano dalla documentazione interna conservata dall'impresa. Alle comunicazioni trimestrali all'ISVAP relative alla copertura delle riserve tecniche è allegata la dichiarazione di conformità dello schema di funzionamento degli OICR aperti non armonizzati, dei fondi riservati e dei fondi speculativi, alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A5.1a) Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.

A5.1b) Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario.

La classe accoglie anche le quote di OICR aperti non armonizzati per cui non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.

A5.2a) Investimenti in quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in fondi riservati.

Sono ammessi in tale classe i fondi mobiliari chiusi, i fondi riservati e, per l'intero ammontare, le obbligazioni strutturate ad essi collegate.

A5.2b) *Investimenti in fondi speculativi.*

Sono ammessi in tale classe, per l'intero ammontare, anche le obbligazioni strutturate collegate a fondi speculativi che rispettano le condizioni del presente articolo.

I fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato ed i fondi riservati e speculativi sono ammessi direttamente o indirettamente nel limite massimo complessivo del 5% delle riserve tecniche da coprire. L'esposizione verso un singolo fondo non potrà comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire.

Le classi di attività A.5.1b), A5.2a) e A5.2b) concorrono nel limite massimo complessivo del 35% della macroclasse A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili.”;

- b) nella macroclasse A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili, le parole: “Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 35% delle riserve tecniche da coprire”, sono sostituite dalle parole: “Tali attività, unitamente a quelle incluse nelle successive classi di attività A.5.1b), A5.2a) e A5.2b), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 35% delle riserve tecniche da coprire.”;
 - c) la classe A4.4) *Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90% da immobili alienati dallo Stato o da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti*, è eliminata;
 - d) la classe A4.5) *Quote di altri fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro*, è rinominata A4.4) *Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro*. In tale classe le parole “Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.”, sono sostituite dalle parole: “Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.”..
2. All'articolo 2, comma 1, punto ii) del Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996, l'espressione “, A1.3) ed A3.1b).” è sostituita dall'espressione: “, A1.3), A3.1b), A5.2a) ed A5.2b).”.
 3. Il Modello 1 ed i relativi allegati A e B, nonché i modelli 2 e 3 previsti dall'articolo 6 del Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996, come modificati dall'articolo 2, comma 1, del Provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004, sono sostituiti dai modelli e dai relativi allegati riportati nell'Allegato A al presente Provvedimento.

Art.3

(Modifiche al Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996)

1. L'articolo 1, comma 1, del Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996 è modificato come segue:
 - a) alla categoria A) INVESTIMENTI, dopo la classe “A4.4) Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro” è aggiunta la seguente macroclasse:
 “A5) Investimenti alternativi

La macroclasse comprende gli investimenti in azioni o quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, in azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato ed in fondi riservati e speculativi. Tali OICR, ivi inclusi i fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato ed i fondi riservati e speculativi, sono ammessi se:

- i. di diritto italiano qualora emessi ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- ii. di diritto estero qualora abbiano ottenuto l'autorizzazione alla negoziazione sul mercato italiano da parte di Banca d'Italia;
- iii. di diritto estero e non autorizzati alla commercializzazione in Italia, qualora insediati in Paesi dell'Unione Europea e qualora rispettino comunque le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nel caso di cui al punto iii), l'organo amministrativo, prima di procedere all'iscrizione tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche, individua con apposita delibera l'unità organizzativa deputata a verificare la sussistenza delle condizioni sopraindicate e stabilisce le procedure volte ad accertare la permanenza delle stesse. La delibera è trasmessa all'ISVAP entro 15 giorni dalla relativa adozione e le verifiche effettuate risultano dalla documentazione interna conservata dall'impresa. Alle comunicazioni trimestrali all'ISVAP relative alla copertura delle riserve tecniche è allegata la dichiarazione di conformità dello schema di funzionamento degli OICR aperti non armonizzati, dei fondi riservati e dei fondi speculativi, alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A5.1a) Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.

A5.1b) Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario.

La classe accoglie anche le quote di OICR aperti non armonizzati per cui non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.

A5.2a) Investimenti in quote di fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato ed in fondi riservati.

Sono ammessi in tale classe i fondi mobiliari chiusi, i fondi riservati e, per l'intero ammontare, le obbligazioni strutturate ad essi collegate.

A5.2b) Investimenti in fondi speculativi.

Sono ammessi in tale classe per l'intero importo anche le obbligazioni strutturate collegate a fondi speculativi che rispettano le condizioni del presente articolo.

I fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato ed i fondi riservati e speculativi sono ammessi direttamente o indirettamente nel limite massimo complessivo del 5% delle riserve tecniche da coprire. L'esposizione verso un singolo fondo non potrà comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire.

La classe di attività A 5.1a) concorre nel limite massimo complessivo dell'85% della macroclasse A1) Titoli di debito ed altri valori assimilabili.

Le classi di attività A.5.1b), A5.2a) e A5.2b) concorrono nel limite massimo complessivo del 25% della macroclasse A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili.”;

- b) nella macroclasse A1) Titoli di debito e altri valori assimilabili, le parole: “Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo dell'85% delle riserve tecniche da coprire” sono sostituite dalle parole: “Tali attività, unitamente a quelle incluse nella successiva classe di attività A5.1a), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 85% delle riserve tecniche da coprire.”;
 - c) nella macroclasse A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili, le parole: “Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire” sono sostituite dalle parole: “Tali attività, unitamente a quelle incluse nelle successive classi di attività A5.1b), A5.2a) e A5.2b), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.”;
 - d) nella classe A4.4) *Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro*, le parole “Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.”, sono sostituite dalle parole: “Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.”..
2. All'articolo 2, comma 1, punto ii) del Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996, l'espressione “, A1.3) ed A3.1b).” è sostituita dall'espressione: “, A1.3), A3.1b), A5.2a) ed A5.2b).”
 3. Il Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche ed il relativo allegato A, di cui all'articolo 5 del Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996, come modificato dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2372 del 16 settembre 2005, sono sostituiti dal modello e dal relativo allegato riportati nell'Allegato B al presente Provvedimento.

Art. 4

(Modifiche al Provvedimento ISVAP n. 1152 del 31 marzo 1999)

1. Il Modello 1 ed i relativi allegati A e B, nonché i modelli 2 e 3 previsti dall'articolo 1 del Provvedimento ISVAP n. 1152 del 31 marzo 1999, come modificati dall'articolo 2, comma 2, del Provvedimento ISVAP 2254 del 4 marzo 2004, sono sostituiti dai modelli e dai relativi allegati riportati nell'Allegato C al presente Provvedimento.

Art. 5

(Modifiche al Provvedimento ISVAP n. 1153 del 31 marzo 1999)

1. Il Prospetto contenente l'indicazione delle attività assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche ed il relativo allegato A, previsti dall'articolo 1 del Provvedimento ISVAP n. 1153 del 31 marzo 1999, sono sostituiti dal prospetto e dal relativo allegato riportati nell'Allegato D al presente Provvedimento.

Art. 6

(Modifiche alla Circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005)

1. All'articolo 15, paragrafo 15.2 della Circolare ISVAP n. 577/D del 2005, dopo le parole: “ammontare della massima perdita potenziale.” sono aggiunte le parole: “La predetta valutazione dei rischi ha particolare riguardo agli investimenti in quote di OICR aperti non

armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, in quote di fondi mobiliari chiusi ed in investimenti in fondi riservati e speculativi (investimenti alternativi)”.

2. All'articolo 15, paragrafo 15.3 della Circolare ISVAP n. 577/D del 2005, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “In relazione alla valutazione dei rischi correlati agli investimenti alternativi di cui al paragrafo 15.2, dovranno essere indicati i criteri ed i metodi utilizzati per la misurazione dell'esposizione al rischio nonché la periodicità dell'effettuazione degli *stress test* di cui al successivo articolo 16 al fine di valutare l'impatto sulla situazione finanziaria di eventuali andamenti sfavorevoli di tali strumenti finanziari”.
3. All'articolo 19, paragrafo 19.1 della Circolare ISVAP n. 577/D del 2005, dopo le parole: “per gli eventuali adeguamenti” sono aggiunte le parole: “. Alla relazione è allegata una nota riepilogativa dei risultati degli *stress test* effettuati ai fini della valutazione dei rischi derivanti dagli investimenti alternativi di cui all'articolo 15, paragrafo 15.2;”.

Art. 7

(Modifiche alla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002)

1. Nella Sezione 3, paragrafo 2 “Limiti alla gestione degli investimenti”, il sesto periodo è sostituito dal seguente:
“Il fondo interno assicurativo non può essere investito in parti di OICR armonizzati o non armonizzati il cui patrimonio sia investito, in misura superiore al 20% delle attività, in parti di altri OICR.
Il fondo interno non può essere investito in parti di uno stesso OICR armonizzato per un valore superiore al 25% del totale delle attività, né può essere investito in parti di uno stesso OICR non armonizzato per un valore superiore al 10% del totale delle attività. In ogni caso gli investimenti in parti di OICR non armonizzati non possono complessivamente superare il 30% del totale delle attività del fondo.
Qualora il patrimonio del fondo venga investito in depositi presso Banche del gruppo di appartenenza dell'impresa, le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla Banca medesima alla propria clientela primaria.”

Art. 8

(Trasmissione informatica dei dati)

1. Le specifiche sulla trasmissione informatica dei dati relativi agli attivi a copertura delle riserve tecniche sono riportate nell'Allegato E al presente Provvedimento.

Art. 9

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
 - a) l'articolo 2, comma 1, del Provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004;
 - b) l'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2372 del 16 settembre 2005.

Art. 10

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Art. 11
(*Entrata in vigore*)

1. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano a decorrere dal terzo trimestre 2007.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato A	Modello 1	<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; - Allegato A; - Allegato B.
	Modello 2	- Prospetto trimestrale delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
	Modello 3	- Prospetto trimestrale degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe "D.II" dello Stato Patrimoniale.
Allegato B		<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; - Allegato A.
Allegato C	Modello 1	<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; - Allegato A; - Allegato B.
	Modello 2	- Prospetto dimostrativo delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche relative alla classe "D.I" dello stato patrimoniale per i contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
	Modello 3	<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe "D.II" dello Stato Patrimoniale - Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 4 - Allegato 5
Allegato D		<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; - Allegato A.
Allegato E		Specifiche per la trasmissione informatica dei dati relativi agli attivi a copertura delle riserve tecniche.